

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1358 del 6 novembre 2023

Concessione della proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione – Istanza presentata con Prot. CR-5569-2023 del 14/09/2023 da AZIENDA AGRICOLA SUPERNAIT S.r.l. – Protocollo progetto **CR-32951-2015** del 01/07/2015. **Ordinanza n. 10 del 14 luglio 2023 del Commissario Delegato (come da ultimo modificata dall'Ordinanza n. 15 dell'11 ottobre 2023).**

Visto il **Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74**, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”* ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92; e visti in particolare:

- l'art. 1 che definisce l'ambito di applicazione e coordinamento dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che operano in qualità di Commissari, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
- l'art. 2 che istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- l'art. 3 che prevede che i Presidenti delle Regioni, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'art. 2;

Visto l'art. 15 comma 6 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 1 comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 1 comma 764 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2023;

Vista l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”* e ss.mm.ii. effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017, 20/2017,35/2017, 2/2018, 7/2018 e 6/2020;

Vista la Convenzione sottoscritta con Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 tra il Commissario Delegato e INVITALIA recante *“Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e ss.mm.ii., n. 26/2016 e ss.mm.ii., n. 13/2017 e ss.mm.ii., n.31/2018 e n.2/2019 e ss.mm.ii. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”* e successivi atti di proroga e di integrazione (da ultimo, Ordinanza n. 7 del 23 maggio 2023);

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Dato atto che l'evento pandemico da Covid-19 e le derivanti difficoltà economico-produttive hanno determinato una grave crisi di disponibilità di materie prime con conseguente aumento straordinario del costo di alcuni materiali e prodotti da costruzione;

Dato atto delle misure approvate per far fronte all'aumento del costo dei materiali nell'ambito della disciplina relativa agli appalti pubblici, con particolare riguardo a quanto più di recente previsto dall'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento all'attualizzazione della contabilizzazione dei costi connessi all'esecuzione dei lavori mediante utilizzo di prezzari regionali aggiornati;

Vista l'Ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 recante "*Disposizioni relative a proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale per le imprese e le persone fisiche e criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali per i beneficiari che non hanno avviato gli interventi*", la quale definisce una modalità di riconoscimento di un incremento del contributo per la ricostruzione in ragione dell'attualizzazione dei costi massimi delle lavorazioni eseguite e da eseguirsi a far data dal 01/01/2021, sulla base delle evidenze desumibili dall'aggiornamento del prezzario regionale 2022, tale da non implicare un significativo aggravio dell'attività istruttoria connessa alla determinazione ed erogazione del contributo ricostruzione;

Dato atto dell'aggravamento della situazione economico-produttiva a seguito della crisi politica internazionale conseguente al conflitto russo-ucraino in corso, nonché delle modificazioni del mercato delle costruzioni derivanti dall'aggiornamento delle disposizioni relative al c.d. superbonus 110%;

Richiamate:

- l'Ordinanza n. 14 del 9 agosto 2022, recante "*Disposizioni relative a proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale per le imprese e le persone fisiche e criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali per i beneficiari che non hanno avviato gli interventi*", la quale – per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE – ha prorogato i termini per la conclusione degli interventi e per la presentazione della rendicontazione della rendicontazione finale al 31 maggio 2023 al fine del rispetto del termine di cui all'art. 10-quater del D.L. 21 marzo 2022, convertito con modificazioni nella L. 20 maggio 2022 n. 51, recante "*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*";
- l'Ordinanza n. 9 del 15 giugno 2023, recante "*Disposizioni relative alla proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale sia per le imprese di tutti i settori, che per le persone fisiche*", la quale – per le medesime

imprese di cui al punto precedente – ha consentito la presentazione della domanda di liquidazione del saldo, ovvero della liquidazione in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2023;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante *“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”* ed in particolare l'articolo 4-quinquies recante *“Proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo”* che dispone che al già menzionato articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole *“31 dicembre 2023”* siano sostituite dalle seguenti: **«31 dicembre 2024»**;

Vista, dunque, l'**Ordinanza n. 10 del 14 luglio 2023**, recante *“Disposizioni connesse alla proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Modifica dei termini di cui all'Ordinanza n. 10/2022 e ss.mm.ii.”* la quale ha, *inter multas*, concesso una proroga al 31 maggio 2024 (ad eccezione di interventi relativi a stalle e porcilaie la cui proroga è fissata al 20 settembre 2024) per la conclusione dei lavori e la presentazione della rendicontazione finale e ha, inoltre, concesso la presentazione di una istanza di aumento contributi ai sensi della già citata Ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 e *ss.mm.ii.* in deroga ai termini dell'Ordinanza stessa;

Vista, infine, l'**Ordinanza n. 15 dell'11 ottobre 2023** di modifica della succitata Ordinanza 10/2023, la quale ha apportato alcune modifiche in termine procedurali;

Richiamato il proprio **Decreto n. 159 del 16/02/2022** di annullamento in autotutela del DCR/2019/633 e di autorizzazione al subentro per AZIENDA AGRICOLA SUPERNAIT S.r.l. [P.IVA 01753940939], con il quale è stato concesso un importo complessivo pari a € 747.430,28 la cui copertura finanziaria è stata assicurata a valere dell'art. 11 del D.L. 74/2012 relativamente alle economie risultanti dalla ricognizione dei bandi approvati con Ord. n. 6/2019 e n. 34/2019;

Preso atto che in data 14/09/2023 il beneficiario **Soggetto 1** [come indicato e identificato nella Scheda Privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto] ha formalmente presentato istanza di proroga ai sensi dell'Ordinanza 10/2023 (come modificata dall'Ordinanza 15/2023) con Prot. CR-5569-2023;

Dato atto che Invitalia (Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito solo *“Invitalia S.p.A.”*)

- ai sensi dell'Ordinanza 10/2023 (come modificata dall'Ordinanza 15/2023), ha svolto istruttoria mediante documentazione allegata all'istanza di parte;
- ha rilevato che

“[...] gli Interventi non risultano ancora avviati, la documentazione risulta mancante del titolo abilitativo che, ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera a) dell’Ord. 10/2023, dovrà essere trasmesso mediante caricamento sulla piattaforma SFINGE entro il 31 dicembre 2023”;

– ha, dunque, proposto **l’ammissione** della richiesta di proroga ai sensi dell’Ordinanza 10/2023 (come modificata dall’Ordinanza 15/2023) alla data del 31/08/2024;

Dato, inoltre, **atto** che in data 27 ottobre 2023 il Nucleo di valutazione

- preso atto dei criteri di valutazione indicati all’articolo 10, comma 2 dell’Ordinanza n. 57 e ss.mm.ii.;

- preso atto degli interventi proposti dai richiedenti;

- preso atto del fascicolo istruttorio predisposto dagli istruttori di Invitalia e validato dagli stessi;

ha **approvato** gli esiti dell’istruttoria così come proposta da Invitalia in merito all’istanza presentata dal beneficiario ai sensi dell’Ordinanza 10/2023 (come modificata dall’Ordinanza 15/2023);

Dato atto di non dover modificare l’Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del summenzionato decreto di concessione;

Dato atto che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d’istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo “SFINGE”, secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

Dato atto che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta motivata, ai sensi del Capo V “Accesso ai documenti amministrativi” della Legge n. 241/1990, attraverso il sistema informativo “SFINGE” nella sezione “Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)”;

Dato atto che è possibile ottenere copia dell’estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello “Richiesta di accesso ai documenti amministrativi” da richiedere all’indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it ;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di **prorogare** per AZIENDA AGRICOLA SUPERNAIT S.r.l. [P.IVA 01753940939, avente sede legale in Viale Gramsci 239/F, Mirandola (MO) 41037] i termini per la conclusione dei lavori e per la presentazione della rendicontazione al **31 agosto 2024** ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 10/2023 (così come da ultimo modificata dall’Ordinanza n. 15/2023);

2. di dare atto che il merito di cui al punto 1 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell’istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012;

3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla "*Linee guida*" allegate alla sopra citata ordinanza;
4. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
5. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al soggetto richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Considerato l'obiettivo dell'Ordinanza 10/2023, ai sensi dell'art. 1, di consentire il completo riavvio dell'attività produttiva.

Considerata l'unitarietà del progetto di riavvio dell'attività previsto: immobile 1 (unità abitativa strumentale all'azienda), immobile 2 (uso stalla e annesso fienile), immobile 3 (uso stalla piano primo e uso fienile piano secondo).

Considerata, inoltre, la complessità delle strutture per interventi relativi alle stalle e porcilaie, di cui all'art. 3 comma 1 dell'Ord. 10/2023.

Considerato che gli Interventi non risultano ancora avviati, la documentazione risulta mancante del titolo abilitativo che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a) dell'Ord. 10/2023, dovrà essere trasmesso mediante caricamento sulla piattaforma SFINGE entro il 31 dicembre 2023.

Alla luce dell'Ordinanza n. 10 del 14 Luglio 2023 si propone di procedere con la concessione della proroga con termine ultimo fissato al 31/08/2024.